



**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

**Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale**

AVVISO PUBBLICO

**PER LA RICHIESTA DI INCENTIVI ALLE “IMPRESE” PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE - PROCEDURA A SPORTELLO**

INDICE

Art. 1 - Premessa.....	3
Art. 2 - Requisiti delle “Imprese”.....	4
Art.2.1 - Settori esclusi.....	5
Art.3 - Requisiti dei giovani da assumere.....	6
Art. 4 - Criteri di accesso agli incentivi.....	6
Art. 5 - Tipologie ed entità degli incentivi.....	6
Art. 6 - Risorse disponibili.....	8
Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di incentivo.....	8
Art. 8 - Istruttoria di ammissibilità delle domande e assegnazione dei contributi.....	10
8.1- Cause di inammissibilità.....	11
Art. 9 - Modalità di erogazione dell’incentivo.....	11
Art. 10 - Revoca dei contributi.....	12
Art. 11 - Monitoraggio e controllo.....	12
Art. 12 - Regime d’aiuto applicabile.....	13
12.1 - Regole inerenti il cumulo.....	13
Art. 13 - Indicazione del Foro competente.....	14
Art. 14 – Responsabile del Procedimento.	14
Art. 15 - Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti.	14

Art. 1 - Premessa

L'intervento in materia di apprendistato qualificante, relativo all'Accordo per la qualifica e il diploma professionale sottoscritto con le parti sociali e datoriali il 18 febbraio u.s., rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Sardegna intende dare concretezza alle strategie e agli obiettivi di crescita occupazionale definiti dal "Piano Straordinario per il Lavoro".

In particolare, la Regione intende promuovere azioni mirate sia a soddisfare la domanda del tessuto produttivo isolano di personale specializzato e qualificato a diversi livelli, sia ad agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in riferimento soprattutto a coloro che sono interessati dal fenomeno della dispersione scolastica, agevolando il conseguimento di un titolo di studio e, allo stesso tempo, l'acquisizione di competenze tecnico-professionali necessarie all'apprendimento di una professione.

Al fine di realizzare tali obiettivi, la Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di apprendistato¹ e dalla legge di Riforma del Mercato del Lavoro², intende:

- favorire l'alternanza formativa, attraverso la stretta collaborazione tra il sistema impresa e quello formativo e la valorizzazione delle figure e dei ruoli del tutor aziendale e del tutor formativo;
- promuovere l'interazione positiva tra sistema produttivo e sistema formativo, anche tramite il coinvolgimento dei poli tecnico professionali (art. 52 legge 35/2012) e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, quali ambiti di progettazione e attuazione della formazione in apprendistato;
- programmare percorsi formativi individualizzabili, correlando quanto previsto dagli standard formativi e professionali del sistema di leFP alle competenze in ingresso e al percorso di sviluppo personale e professionale descritto nel Piano Formativo Individuale (di seguito PFI).

Le azioni formative a favore degli apprendisti assunti sono assicurate dalle Agenzie Formative selezionate dall'Amministrazione nell'ambito dell'Avviso pubblico per "la costituzione del Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale".

La Regione, secondo quanto previsto nella DGR n. 44/34 del 23.10.2013 come modificata con DGR n. 22/9 del 22.07.2014, intende altresì sostenere il ricorso all'apprendistato qualificante,

¹D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 - Testo unico dell'apprendistato (TUA)

²L. n. 92 del 28 giugno 2012 – Riforma del Mercato del Lavoro

finora inattuato in Sardegna perché ritenuto poco appetibile da parte delle imprese e degli stessi giovani, attraverso la concessione di incentivi a favore di soggetti operanti in tutti i settori di attività, che assumono giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

Le modalità di concessione degli aiuti sono dettagliate nei successivi paragrafi.

Art. 2 - Requisiti delle “Imprese”

Possono beneficiare degli incentivi le “Imprese”, definite secondo i criteri del comma successivo, che assumono giovani con un contratto di apprendistato, secondo la tipologia prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, e che abbiano la sede operativa (presso cui è assunto l'apprendista in relazione al quale si richiede il contributo) all'interno del territorio della Regione Sardegna.

Per “**Impresa**” si intende qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento. Pertanto, ai fini del presente Avviso, le “Imprese” possono avere la seguente forma giuridica:

- Impresa (in forma individuale o societaria)
- Consorzio di imprese
- Associazione
- Fondazione
- Cooperativa
- Consorzio di cooperative
- Soggetto esercente la libera professione in forma individuale, associata o societaria.

Per avere diritto agli incentivi di cui al presente Avviso le “Imprese” devono dichiarare, ai sensi di

- legge e secondo il modello “Allegato 2”, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere unità produttiva/e o sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- non avere cessato o sospeso la propria attività;
- la non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, d.lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- essere in regola con l'applicazione del CCNL;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
- essere in regola con il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con tutte le normative in materia di lavoro in genere;
- essere in regola con le prescrizioni generali di cui al Reg. (UE) 1407/2013 c.d. “de minimis” e in particolare rispetto agli artt. 1 e 3 del medesimo Regolamento;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

–non aver mai ricevuto, neanche secondo la citata regola “de minimis”, aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007,

oppure

- aver beneficiato, secondo la regola “de minimis”, di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23 maggio 2007, ma per un ammontare totale di euro che non comporta l’obbligo di restituzione delle somme fruite,

oppure

- aver rimborsato - o depositato - nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia, una somma, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarata incompatibile con decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettere a), b), c) o d) del D.P.C.M. 23 maggio 2007.

Art. 2.1 - Settori esclusi

Sono esclusi dalla presente procedura gli aiuti concessi:

- a) a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) a Imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Qualora un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) operi anche in uno o più dei settori o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 1407/2013, il Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che il beneficiario garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento suddetto non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi a norma dello stesso.

Art.3 - Requisiti dei giovani da assumere

Le azioni incentivanti finalizzate alle assunzioni degli apprendisti si rivolgono ai seguenti destinatari:

- a) giovani minorenni che non hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in condizioni di dispersione scolastica;
- b) giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che abbiano conseguito il titolo di scuola media secondaria di primo grado e che siano privi di qualifica professionale.

I giovani destinatari devono possedere i seguenti requisiti (concorrenti):

- essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna al momento della presentazione della domanda di contributo da parte dell' "Impresa" con cui hanno stipulato il contratto di apprendistato;
- essere cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria, a condizione, in questo ultimo caso, di risultare in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;
- non avere avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato con il soggetto beneficiario in data antecedente al 1° gennaio 2014.

Art. 4 - Criteri di accesso agli incentivi

Le "Imprese" identificate all'art.2 possono beneficiare degli incentivi per le assunzioni di giovani effettuate con il contratto di apprendistato per la qualifica nel periodo intercorrente dall'1.1.2014 al 31.12.2017.

In ogni caso, gli aiuti sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il rapporto di lavoro, derivante dalle assunzioni con il contratto di apprendistato per la qualifica, deve essere instaurato all'interno del territorio della Regione Sardegna con data precedente alla presentazione della domanda di incentivo e deve avere la durata formativa prevista per legge. In particolare: durata massima di 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore.

Art. 5 - Tipologie ed entità degli incentivi

Gli incentivi di cui al presente avviso si configurano come aiuti di stato ai sensi del Reg.(UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE 352/1 del 24.12.2013 - e sono assegnati ed erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato.

Gli importi totali degli incentivi da erogare per ogni tipologia di titolo da conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato qualificante, sono i seguenti:

- euro 5.000 complessivi per l'assunzione a tempo pieno di un solo apprendista uomo ed euro 7.000 per l'assunzione a tempo pieno di ogni ulteriore apprendista uomo.

-euro 5.500 complessivi per l'assunzione a tempo pieno di una sola apprendista donna ed euro 7.500 per l'assunzione a tempo pieno di ogni ulteriore apprendista donna.

Nelle tabelle che seguono sono esplicitati in via esemplificativa alcuni casi:

Titolo da conseguire	Importi del contributo in euro	Tipologia assunzione	N° apprendisti	Sesso (M/F)
Qualifica professionale	5.000	Tempo pieno	1	M
	7.000	Tempo pieno	+ n.....	M
Nel caso in cui un'impresa assuma due apprendisti di sesso maschile ha diritto a richiedere un incentivo complessivo pari ad euro 12.000 (5.000 + 7.000); nel caso in cui un'impresa ne assuma tre l'incentivo complessivo erogabile sarà pari a euro 19.000 (5.000 + 7.000 + 7.000), e così proseguendo, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal "de minimis".				
Titolo da conseguire	Importi del contributo in euro	Tipologia assunzione	N° apprendisti	Sesso (M/F)
Qualifica professionale	5.500	Tempo pieno	1	F
	7.500	Tempo pieno	+n.....	F
Nel caso in cui un'impresa assuma due apprendiste di sesso femminile ha diritto a richiedere un incentivo complessivo pari ad euro 13.000 (5.500 + 7.500), nel caso in cui un'impresa ne assuma tre l'incentivo complessivo erogabile sarà pari a euro 20.500 (5.500 + 7.500 + 7.500), e così proseguendo, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal "de minimis".				
Titolo da conseguire	Importi del contributo in euro	Tipologia assunzione	N° apprendisti	Sesso (M/F)

Qualifica professionale	20.000	Tempo pieno	1+1+1	F+F+M
Nel caso in cui un'impresa assuma un'apprendista di sesso femminile e successivamente un'altra apprendista di sesso femminile e un apprendista di sesso maschile ha diritto a richiedere un incentivo complessivo pari ad euro 20.000 (5.500+7.500+7.000), sempre nel rispetto dei limiti previsti dal "de minimis". In caso di assunzione in pari data, si applica l'incentivo più favorevole per l'impresa. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa assuma in pari data due apprendiste di sesso femminile e un apprendista di sesso maschile ha diritto a richiedere un incentivo complessivo pari ad euro 20.000 (5.000+7.500+7.500).				

Art. 6 - Risorse disponibili

Le risorse pubbliche disponibili sono pari a € 271.666,90. La Regione si riserva la facoltà di rimodulare tale dotazione sulla base delle richieste che perverranno e degli esiti dei contratti attivati.

L'intervento, finanziato con le risorse suddette, potrà concorrere all'attuazione di operazioni nell'ambito del PAR YEI, "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" ferma restando la preliminare verifica della coerenza tra i contenuti del presente avviso e le finalità, gli obiettivi e i vincoli del Piano citato.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di incentivo

La domanda di incentivo deve essere redatta sull'apposita modulistica allegata (Allegato 1), in bollo (Euro 16,00), sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'"Impresa" e corredata dalla seguente documentazione:

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
2. copia del contratto di lavoro e del relativo PFI;
3. dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando la modulistica allegata (Allegato 2) e attestante:
 - la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, di ciascuno dei requisiti indicati all'art.2 del presente Avviso;
 - i dati anagrafici dei destinatari, secondo i requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso, e l'ammontare del contributo richiesto;
 - l'indicazione dei dati del rapporto di lavoro, compresa la sede di lavoro, la data di assunzione e la data del termine del periodo formativo del contratto di apprendistato;
 - gli importi concessi a titolo di aiuti "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti);

-di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;

-di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La dichiarazione deve essere presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

4. modulo di annullamento marca da bollo (allegato 3 da utilizzare nel caso di invio della documentazione via pec).

La documentazione, completa degli allegati previsti, deve pervenire in plico chiuso, con l'indicazione del mittente e l'apposizione sul frontespizio della seguente dicitura:

CONTIENE: Apprendistato per la qualifica professionale – domanda incentivi assunzione apprendisti.

La spedizione deve avvenire con raccomandata semplice, ovvero con altro mezzo che assicuri la dimostrazione della data di spedizione, con apposizione automatica dell'ora di invio (che dovrà risultare sulla busta contenente il plico e non su altri fogli o documenti separati).

Il timbro postale di partenza fa fede esclusivamente per determinare l'ordine cronologico di istruttoria; in particolare verranno presi in considerazione data e orario di spedizione (ora e minuti, non i secondi).

I plichi potranno essere spediti a partire dalle ore 10.00 del giorno 04.11.2014 e dovranno comunque pervenire presso la IN.SAR. S.p.A. (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna), via Mameli 228, 09123 Cagliari, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04.12.2014.

Il plico potrà essere altresì inviato con PEC all'indirizzo insar@pec.insar.it. In tal caso la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. Inoltre i file dovranno essere in formato .pdf e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- risoluzione massima di 150 dpi;
- pagina leggibile e correttamente orientata;
- formato standard A4;
- continui ma distinti per tipologia (domanda di incentivo Allegato 1 .pdf - Allegato2.pdf – Allegato3.pdf – copia del contratto di lavoro - PFI- Documento di identità).

Si precisa che anche per questa tipologia di invio, per determinare l'ordine cronologico di istruttoria verranno presi in considerazione la data e l'orario di spedizione (ora e minuti, non i secondi).

E' esclusa in ogni caso la consegna a mano.

Il recapito della domanda, e la conseguente determinazione dell'ora e della data di spedizione, rimangono ad esclusivo rischio del mittente, per cui la Regione non assumerà alcuna responsabilità qualora la stessa domanda non sia recapitata in tempo utile.

Art. 8 - Istruttoria di ammissibilità delle domande e assegnazione dei contributi

L'IN.SAR., incaricata dal Servizio della Governance della Formazione Professionale con determinazione n. 29877/4002 del 28.02.2014 in conformità alla deliberazione G.R. n. 44/34 del 23.10.2013, procederà alla concessione dei contributi mediante una procedura "a sportello".

In base all'ordine cronologico di spedizione delle domande (comprovato dalla data e dall'orario di spedizione), l'IN.SAR. esaminerà la documentazione contenuta nelle domande, valutando la sussistenza di tutti i requisiti in capo alle "Imprese" e ai destinatari dell'intervento, così come indicati nel presente Avviso, e provvederà a predisporre un apposito elenco regionale.

Nell'ipotesi in cui alcune delle domande pervenute presentino i medesimi dati di giorno, ora e minuto di spedizione, per stabilire l'ordine di istruttoria e di successiva ammissione al finanziamento delle stesse, si procederà al sorteggio pubblico tra le stesse.

L'IN.SAR. si occuperà altresì di fornire supporto tecnico ai soggetti interessati alla presentazione delle richieste di incentivo da parte delle "Imprese".

L'assegnazione dei contributi avverrà sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'IN.SAR. trasmetterà al Servizio della Governance della Formazione Professionale l'elenco delle "Imprese" beneficiarie del contributo e delle "Imprese" escluse, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione; tale pubblicazione avrà valore di notifica.

Verrà successivamente reso disponibile il *fac-simile* di nota di adesione e di dichiarazione di regolarità contributiva che l'"Impresa" beneficiaria dovrà presentare all'IN.SAR. ai fini dell'erogazione del contributo assegnato.

Una volta acquisita la nota di adesione da parte dell'"Impresa" e verificata d'ufficio la regolarità contributiva, l'IN.SAR. procederà all'erogazione dei contributi.

Qualora le risorse previste all'art. 4 dell'Avviso non siano assegnate interamente e/o qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, l'Amministrazione potrà disporre lo scorrimento dell'elenco delle "Imprese" ammesse e/o la riapertura dei termini di presentazione delle domande.

8.1- Cause di inammissibilità

Sono considerati motivi di esclusione:

- la spedizione dei plichi avvenuta con data anteriore al giorno 04.11.2014, nonché con orario anteriore alle ore 10,00 del giorno 04.11.2014;
- la presentazione di plichi che pervengano presso l'IN.SAR. oltre le ore 13:00 del giorno 04.12.2014. A tal fine non fa fede il timbro postale;
- la presentazione di plichi attraverso mezzi non previsti dal presente Avviso;
- la mancanza dell'apposizione automatica dell'ora di invio sul plico contenente la domanda, come stabilito all'articolo 7;
- l'assenza della dicitura sul frontespizio del plico e l'assenza di indicazione del mittente, che determini la non identificabilità dell'oggetto o l'anonimato dell'invio;
- la carenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, sia con riferimento all'Impresa e sia con riferimento all'apprendista;
- le assunzioni di apprendisti effettuate in data antecedente al 1.1.2014

In caso di assenza della copia del documento d'identità o del contratto individuale di lavoro e del relativo PFI, l'IN.SAR. acquisirà le necessarie integrazioni, con sospensione dell'istruttoria della pratica fino al momento dell'effettiva integrazione.

Art. 9 - Modalità di erogazione dell'incentivo

Successivamente all'approvazione della domanda di incentivo, l'IN.SAR. ne dispone la liquidazione previa richiesta da parte dell'Impresa beneficiaria, redatta sulla base dei modelli che verranno resi disponibili.

L'incentivo verrà erogato in base ad una delle modalità alternative illustrate di seguito:

-Modalità A - richiesta di erogazione immediata dell'incentivo. L'Impresa dovrà presentare la richiesta di contributo di cui al comma precedente corredata da idonea **garanzia fideiussoria** di importo pari al valore complessivo dell'incentivo concesso e valida per tutto il periodo di vigenza del contratto di apprendistato; la fidejussione viene prestata a garanzia di una eventuale istanza di revoca dei benefici e dell'adempimento del conseguente obbligo di restituzione degli importi erogati, istruita dall'IN.SAR. a seguito del mancato rispetto dei criteri di mantenimento dell'incentivo di cui al successivo art. 10.

La fidejussione può essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 10/06/1982 aventi sede legale in Italia e iscritte nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVAAS;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385 del 01/09/1983.

L'importo dell'incentivo è erogato in un'unica soluzione all'impresa" richiedente, una volta verificata la correttezza della garanzia fidejussoria presentata. Allo scadere del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, la fidejussione viene svincolata, previo controllo del rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo.

-Modalità B - richiesta di erogazione al termine: l'impresa" potrà presentare la domanda di erogazione del contributo al termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, ovvero al conseguimento del titolo nel caso in cui il conseguimento stesso si verifichi prima della scadenza del contratto, previo esito positivo dei controlli di conformità finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti per la concessione del contributo.

Art. 10 - Revoca dei contributi

Le "Imprese" dovranno mantenere attivo il contratto di lavoro in relazione al quale avranno ricevuto l'incentivo fino al termine del periodo formativo o, comunque, fino al conseguimento del titolo nel caso in cui il conseguimento stesso si verifichi prima della scadenza del contratto.

In caso di interruzione del contratto prima del periodo di vigenza stabilito, nonché prima del conseguimento del titolo, ad eccezione dei casi di recesso per dimissioni o per licenziamento per giusta causa, è prevista la revoca del finanziamento e la conseguente restituzione del contributo concesso.

Qualora l'interruzione del contratto avvenga per giusta causa, per dimissioni volontarie del lavoratore, ovvero per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa", che siano debitamente documentate, il contributo verrà erogato riproporzionando l'importo complessivo in proporzione ai mesi di effettiva durata del contratto. Non verrà riconosciuto alcun importo nel caso in cui la durata effettiva del contratto sia stata inferiore a sei mesi.

Non è ammissibile, in nessun caso, la sostituzione dei lavoratori in relazione ai quali sia stato concesso il contributo.

I contributi concessi, inoltre, saranno integralmente revocati qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o all'interno della documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni.

Tutte le restituzioni degli importi come conseguenti alla revoca del contributo formano oggetto della copertura fornita dalla garanzia fideiussoria e verranno pertanto recuperati tramite escussione della medesima.

Art. 11 - Monitoraggio e controllo

Con periodicità semestrale verrà eseguito il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e del mantenimento in organico degli apprendisti assunti, nonché delle eventuali revoche degli incentivi adottate con determinazione del Direttore del Servizio Governance, a seguito sia del

venir meno del requisito del mantenimento in organico, sia dell'accertamento di dati ed elementi contenuti nelle autodichiarazioni che, in sede di controllo, siano risultati falsi o mendaci.

Gli esiti dei report di monitoraggio saranno resi noti e condivisi con le parti sociali e datoriali.

Art. 12 - Regime d'aiuto applicabile

I contributi di cui al presente Avviso sono concessi sulla base del Reg. (UE) Reg.(UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla GUUE 352/1 del 24.12.2013.

12.1 - Regole inerenti il cumulo

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis concessi a norma dello stesso Regolamento possono essere cumulati:

- con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione³ a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
- con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis», a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1047/2013 (Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari)

Gli aiuti de minimis non sono, invece, cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In merito all' erogazione degli incentivi appare opportuno segnalare quanto riportato nella Circolare INPS n. 128 del 2.11.2012 che, riprendendo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce dei chiarimenti rispetto allo sgravio totale dei contributi previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011 – Legge di stabilità 2012). L'articolo 22 della Legge citata prevede una particolare forma di incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal **1.1.2012 al 31.12.2016**, per i quali è riconosciuto uno sgravio totale dei contributi in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di **addetti pari o inferiore a nove**, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre per quelli successivi al terzo anno resta confermata l'aliquota del 10% fino al termine del periodo formativo.

³Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad "Imprese" che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8)

Restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato sottoscritti con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex articolo 7, c. 4 del D.lgs. n. 167/2011; nei confronti di detti soggetti, infatti, opera il regime contributivo di cui agli articoli 25, comma 9 e 8, comma 4 della legge n. 223/1991.

La concessione dello sgravio contributivo totale deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” e, pertanto, le “Imprese” dovranno tenerne conto in fase di dichiarazione degli aiuti percepiti a titolo di “de minimis”⁴.

Art. 13 - Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione all'applicazione del presente avviso è da considerarsi quale foro competente quello di Cagliari.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dott. Mario Ambrogio Posadinu della società IN.SAR. S.p.A. .

Art. 15 - Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti.

Il presente Avviso pubblico e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it (nell'apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all'Assessorato del Lavoro), sul sito www.sardegnaelavoro.it e sul sito www.insar.it.

Quesiti di carattere generale⁵ attinenti alle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentati esclusivamente mediante e-mail allo specifico indirizzo quesiti.apprendistato@insar.it

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” sul sito www.insar.it. nella sezione relativa all'Avviso pubblico, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Non verranno fornite risposte ai quesiti presentati oltre il giorno 28.11.2014.

Il Direttore del Servizio

Luca Galassi

⁴Cfr. Messaggio n. 20123 del 6.12.2012 dell'INPS, che integra la Circolare n. 128/2012 rispetto alle modalità di compilazione del flusso UniEmens e alla Dichiarazione “de minimis” per la fruizione dello sgravio contributivo.

⁵Nella richiesta di chiarimento occorre inserire la denominazione e la sede del richiedente.